

PROTOCOLLO DI INTESA

L'Università di Foggia-Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente, C.F. 94045260711, (di seguito: Dipartimento SAFE), con sede legale in Foggia, via Napoli 25, rappresentata dal Direttore del Dipartimento prof. Milena Sinigaglia;

E

il Centro di Ricerche Cliniche ed Ormonali S.r.L., P. IVA 04363200728, (di seguito Centro Ricerche), con sede legale in Foggia, via G. Rosati, n. 137/C, rappresentata dall'Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore, dr. Paolo Telesforo, nato a Foggia il 02.08.1949, domiciliato per la carica presso la sede legale del Centro Ricerche.

PREMESSO

- a) che l'Università di Foggia, di cui il Dipartimento SAFE è parte, istituita con D.M. 5 agosto 1999 svolge, per le proprie finalità istituzionali, attività di ricerca scientifica, di didattica e di alta formazione professionale specialistica, nel rispetto dei principi fissati dalla legislazione vigente;
- b) che è interesse del Dipartimento e del Centro Ricerche avviare forme integrate di collaborazione sul piano della ricerca scientifica sia a livello nazionale, sia internazionale;
- c) che per il conseguimento delle proprie finalità, sia il Dipartimento sia il Centro Ricerche possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, accordi e contratti;
- d) che il Dipartimento e il Centro Ricerche, nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali di ciascuno, intendono impegnarsi a promuovere congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione scientifica, riconducibili ai naturali ambiti di afferenza con particolare riferimento agli interventi coordinati sul territorio, anche con il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali operanti non solo in ambito regionale;
- e) che nello specifico le indicate attività di collaborazione potranno investire, tra gli altri, i seguenti ambiti:
 - sviluppo di attività di ricerca di comune interesse e attivazione di progetti di collaborazione in campo genetico, microbiologico, clinico e biochimico;
 - collaborazioni scientifiche nell'ambito della ricerca di base sui temi della salute nelle varie fasce di età;
 - cofinanziamento di progetti di sviluppo professionale in ambito assistenziale e accademico, ivi compresi l'ambito dei dottorati di ricerca, delle specializzazioni e di incarichi di insegnamento;
- f) che il Dipartimento e il Centro Ricerche insistono sullo stesso territorio e hanno obiettivi condivisi nella ricerca di eccellenza;
- g) l'Università di Foggia ha stipulato con la Regione Puglia la Convenzione "Studio dei determinanti genetici per un invecchiamento di successo nella popolazione pugliese di anziani in buona salute. Fattori predittivi di buona salute nell'anziano sano", Prot. 0001213-III/14 del 15/01/2019, contratto/convenzione n. 52/2019, responsabile scientifico prof.ssa Milena Sinigaglia;
- h) il Centro Ricerche possiede le competenze necessarie per supportare l'Università di Foggia nella detta Convenzione;

TANTO PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1. Oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Il Dipartimento e il Centro Ricerche si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nella ricerca scientifica e, in particolare nella Convenzione Università/Regione Puglia “Studio dei determinanti genetici per un invecchiamento di successo nella popolazione pugliese di anziani in buona salute. Fattori predittivi di buona salute nell’anziano sano”:

- a) promuovendo attività di ricerca di comune interesse
- b) promuovendo l’attivazione di ogni possibile iniziativa in ordine ad attività operative scientifiche e/o di formazione ritenuta congiuntamente di comune interesse nel rispettivo ambito istituzionale;
- c) condividendo e potenziando gli strumenti per lo sviluppo della ricerca scientifica e la promozione dei suoi utilizzi anche attraverso una formazione sempre più innovativa e rispondente alle esigenze in continuo mutamento del mondo della scienza e della conoscenza, in una dimensione internazionale.

Art. 2 - Accordi attuativi

Con il presente Accordo Quadro i due Enti intendono avviare una collaborazione che potrà concretizzarsi in tutte le attività scientifiche di comune interesse. A tale scopo le parti si impegnano, all’avvio di ogni specifico programma di ricerca, alla stipula di specifici accordi attuativi che dovranno essere preventivamente sottoposti all’approvazione degli Organi di Governo dell’Università di Foggia e che costituiranno parte integrante della presente convenzione.

Art. 3– Dati personali

I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente Accordo nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR.

Art. 4 – Obblighi di riservatezza

Le parti si impegnano a mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del presente accordo, i dati, le notizie e le informazioni di cui vengano comunque a conoscenza nell’esecuzione del presente contratto.

Tale obbligo si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

I due Enti sono responsabili per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma.

Art. 5 – Integrazioni e modifiche

Le Parti firmatarie, di comune accordo, possono modificare o integrare le presenti disposizioni, tenendo conto di aspetti e circostanze che possono emergere nel corso della collaborazione.

Art. 6 – Durata

Il presente Accordo avrà la durata di anni sette a decorrere dalla data della sottoscrizione ed è rinnovabile per un uguale periodo su richiesta di una delle Parti, fatta salva la facoltà per le Parti di recedere dall’Accordo con un preavviso di almeno tre mesi da comunicarsi con lettera raccomandata A/R.

Art. 7 – Controversie

Per qualunque controversia relativa al presente Accordo Quadro, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Foggia.

Art. 8 -Registrazione

Le eventuali spese di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della Parte richiedente.